



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 522/07/CONS**

## **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 9 ottobre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante "Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni" e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

VISTA la delibera n. 294/01/CONS dell'11 luglio 2001, recante "Cessazione dell'efficacia delle disposizioni transitorie relative alla fase di avviamento delle attività istituzionali" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 336/04/CONS del 19 ottobre 2004, recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2004, n. 267;

VISTA la delibera n. 337/04/CONS del 19 ottobre, concernente "Regolamento recante l'adozione della pianta organica definitiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, " pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell' 11 novembre 2004, n. 265;

VISTA la delibera n. 464/04/CONS del 21 dicembre 2004, recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 gennaio 2005, n. 3;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità",

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 2006, n. 25;

VISTE le delibere n. 369/06/CONS del 14 giugno 2006 e n. 437/06/CONS del 12 luglio 2006 recanti "Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità" pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2006 e n. 172 del 26 luglio 2006;

VISTA la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, recante "Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento", pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2007;

VISTA la delibera n. 77/06/CONS dell'8 febbraio 2007 recante "Incarichi dirigenziali di responsabilità degli uffici di secondo livello dell'Autorità";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, commi 519 e seguenti;

CONSIDERATO di dover prevedere, ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale, sia l'attivazione di procedure selettive interne, finalizzate a premiare il merito e le esperienze maturate, sia le procedure concorsuali, idonee a consentire il reclutamento di nuove risorse, anche provenienti da altre amministrazioni di eccellenza, quali: Autorità amministrative indipendenti, Organi di rilevanza costituzionale, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri, enti nazionali di ricerca, istituzioni internazionali e comunitarie;

CONSIDERATO di disciplinare con propria deliberazione le modalità di applicazione delle procedure di stabilizzazione previste dalla legge n. 296/2006;

CONSIDERATO opportuno semplificare l'attuale articolazione in fasce delineandola corrispondentemente all'assetto organizzativo degli uffici, ritenendo che tale articolazione consenta un'organizzazione del lavoro più flessibile ed efficiente;

RAVVISATA l'opportunità di inquadrare conseguentemente il personale delle qualifiche di funzionario, operativo ed esecutivo, in servizio presso l'Autorità in base al nuovo ordinamento secondo il livello retributivo in godimento alla data di entrata in vigore della presente delibera;

CONSIDERATA la necessità di procedere alle conseguenti modifiche regolamentari;

SENTITE le OO.SS. FALBI-CONFSAL, SIBC-FISAV, FIBA-CISL e FISAC-CGIL;

VISTA l'intesa con le OO.SS. FALBI-CONFSAL, SIBC-FISAV, FIBA-CISL del 31 luglio 2007;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29, del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **(Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale)**

1. Il comma 2 dell'art. 23 - Classificazione del personale - del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale è così modificato:  
"2. La qualifica di dirigente è suddivisa come segue in fasce funzionali, corrispondenti a diversi gradi di autonomia e di responsabilità:  
dirigente di II fascia      livelli da 0 a 32  
dirigente di I fascia      livelli oltre il 33
2. Il comma 2 dell'art. 24 – Dirigenti - è così sostituito:  
"2. I dirigenti sono, di norma, preposti a corrispondenti unità organizzative di primo o di secondo livello".
3. Dopo il comma 2 dell'art. 24 – Dirigenti - sono inseriti i seguenti commi:  
"2-bis. I dirigenti di prima fascia - oltre il livello 33 della tabella retributiva - possono essere incaricati dal Consiglio per la direzione delle Unità organizzative di primo livello.  
2-ter. I dirigenti di seconda fascia - da 0 a 32 della tabella retributiva - sono, di norma, assegnati agli uffici di secondo livello, come individuati con delibera dell'Autorità."
4. L'art. 25 - Funzionari - è così sostituito:  
"Art. 25 - Funzionari – 1. Il personale della carriera funzionariale svolge compiti connessi all'attività procedimentale di pertinenza dell'Autorità, nell'area giuridica, tecnica, economica, sociologica e amministrativa; effettua attività di studio e di ricerca ed assolve tutte le altre attribuzioni ad esso affidate dai dirigenti, esplicando la propria attività secondo le direttive ricevute, in relazione all'esperienza e alla competenza maturate. Assumono, di norma, la responsabilità di procedimenti, fermo restando il potere di indirizzo dei dirigenti; oltre la generale attività procedimentale svolgono attività di coordinamento anche assumendo la responsabilità di gruppi di lavoro o di studio. Possono collaborare con il titolare dell'ufficio nelle attività di programmazione, coordinamento, propulsione e controllo.  
2. I funzionari esplicano le funzioni assegnate anche con assunzione di iniziative e con l'attribuzione della responsabilità delle attività relative a singole materie nell'ambito delle attività di competenza dell'ufficio, sempre nell'ambito delle direttive impartite dai dirigenti."
5. Al comma 5 dell'art. 28 – Criteri e requisiti generali- sono aggiunte le seguenti

parole: "incluso il personale di cui all'articolo 4 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità".

6. L'art. 29 - Concorso per dirigenti: ammissione e titoli - è così modificato:
  - al comma 1 le parole "terza fascia - dirigente di III" sono sostituite dalle seguenti parole "seconda fascia - dirigente di II";
  - al comma 2 la parola "terza" è sostituita dalla parola "seconda";
  - il punto c) del comma 2 è così sostituito:

"c) abbiano un'anzianità di ruolo nella qualifica funzionale non inferiore a 5 anni, maturata, senza demerito, presso l'Autorità, presso altre Autorità amministrative indipendenti, Organi di rilevanza costituzionale, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri, enti nazionali di ricerca e istituzioni internazionali e comunitarie";
  - al comma 3 la parola "terza" è sostituita dalla parola "seconda";
  - al comma 6 le parole "per il livello iniziale" sono sostituite dalle parole "per livelli superiori al livello iniziale";
  - al comma 7 dopo le parole "Possono partecipare al concorso pubblico" inserire le parole "per livelli superiori".
7. L'art. 30 - Concorsi per funzionari: ammissione e titoli – è così modificato:
  1. I concorsi per funzionario sono, di norma, banditi per il livello iniziale della qualifica di funzionario.
  2. Possono partecipare al concorso pubblico per l'assunzione alla qualifica di funzionario coloro che, muniti del diploma di laurea specialistica indicato nel bando di concorso con la votazione richiesta, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui al precedente articolo 28 e di quelli eventualmente previsti dal bando in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorità:
    - a. abbiano un'esperienza documentata di almeno tre anni in settori e materie di interesse dell'Autorità maturata:
      - attraverso l'impiego, nella carriera direttiva, presso uffici della pubblica amministrazione, o di enti o istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
      - in significative e continuative esperienze di formazione, di studio e ricerca, in primarie istituzioni di ricerca o universitarie o presso istituzioni pubbliche nazionali o internazionali;
      - nell'attività professionale presso studi legali, commerciali o tecnici valutando anche il tempo minimo di pratica necessario per il conseguimento del titolo abilitativo qualora quest'ultimo sia stato conseguito;
    - b. abbiano prestato servizio, in qualità di funzionario, presso l'Autorità per un periodo non inferiore ad un anno in base a contratto a tempo determinato ovvero in seguito a comando, distacco o fuori ruolo.

- c. abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 45.
3. L'Autorità può bandire concorsi per un livello diverso da quello iniziale di funzionario, qualora, all'esito di verifica, le competenze richieste non possano essere individuate tra il personale di ruolo. I requisiti di professionalità e competenza sono specificati dai singoli bandi."
8. L'art. 32 - Concorsi per operativi: ammissione e titoli – è così modificato:
- "1. I concorsi per operativo sono banditi per il livello iniziale della qualifica di operativo.
  - 2. Possono partecipare al concorso pubblico per il livello iniziale della qualifica di operativo coloro i quali siano in possesso di diploma conclusivo di corso di studio di istruzione secondaria superiore e di almeno uno dei seguenti requisiti:
    - a. abbiano svolto per almeno due anni attività debitamente documentata nelle mansioni del personale operativo in uffici pubblici o privati;
    - b. abbiano prestato servizio presso l'Autorità con analoghe funzioni per almeno un anno in base a contratto a tempo determinato ovvero a seguito di comando, distacco o fuori ruolo;
    - c. abbiano maturato i requisiti di cui all'art.46."
9. All'art. 45 - Accesso alla qualifica di funzionario – le parole "da almeno tre anni," sono eliminate; dopo le parole "diploma di laurea" è inserita la parola "specialistica".
10. All'art. 51 - Disciplina del praticantato – dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis) L'Autorità consente inoltre lo svolgimento di un periodo di pratica anche a giovani diplomati nelle discipline attinenti alle materie di interesse dell'Autorità."

## **Art. 2**

### **Disposizioni transitorie e finali**

- 1. In prima applicazione della procedura di cui all'art. 43 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 28, comma 2, per i concorsi pubblici, possono partecipare alla selezione, a domanda, tutti i funzionari dell'Autorità che, alla data del bando, abbiano maturato cinque anni di anzianità di ruolo nella stessa qualifica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della delibera n. 464/04/CONS.
- 2. L'Autorità con propria delibera definisce le modalità di applicazione delle procedure di stabilizzazione di cui alla legge n. 296/2006;
- 3. Il personale delle qualifiche funzionario, operativo ed esecutivo, in servizio presso

l'Autorità è inquadrato in base al nuovo ordinamento secondo il livello retributivo in godimento alla data di entrata in vigore della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, 9 ottobre 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

In conformità con quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola